

IL SINDACO

Vista la nota prot. n. 2393 del 26-05-2017 del Servizio Veterinario del Distretto di Barcellona P. G. dalla quale risulta che nell' allevamento sito in contrada ARZOTTO agro di Novara Sic., codice aziendale IT 062 ME'001, si sono verificati casi di Brucellosi ovi-caprina negli animali di cui è proprietario il Sig. SOFIA DANIELE nato a MESSINA il 15-07-1981 e residente a NOVARA DI SICILIA via/cda SICILIA, 68;

Visto il rapporto di prova n. 2134/293 del 12-05-2017 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale;

Visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell' 8.02.1954;

Visto il Decreto n° 453 del 2.07.1992 e successive modifiche ed integrazioni concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi ovicaprina;

Visto il D.A. n. 00519 del 12/4/02 recante misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali;

Visto il DPR 317/96;

Visto il Regolamento CE 1760/00 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di anagrafe bovina;

Visto il DM 31/1/02 e successive modifiche e integrazioni concernente il funzionamento dell'anagrafe bovina;

Vista la Legge 833/78 ;

Visto il D.L.vo 502/92;

Visto il D.L.vo 517/93;

Viste le LL.RR. 30/93 e 33/94;

Visto il D.A. n° 13306 del 18.11.1994;

Visto il Reg. CE 882/2004;

Visto il D.A. n° 2090 del 06.11.2013;

Vista l' O.M. 28/05/2015;

**Considerata** la necessità, più volte ribadita dalle disposizioni dell'Assessorato Regionale della Salute, di mettere in campo azioni orientate alla eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini ed ovicapri;

**Ritenuto** che al fine di accelerare l'attività di eradicazione della brucellosi è necessario procedere ad un rapido abbattimento dei capi risultati infetti alla malattia e al frequente ricontrollo da parte del Servizio Veterinario degli allevamenti sede di focolaio;

## ORDINA

al Sig. SOFIA DANIELE meglio generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dal Servizio Veterinario, di adempiere e rispettare quanto segue:

1. gli animali risultati infetti di brucellosi, marcati con un bolo endoruminale, recante identificazione elettronica da abbinare a quella della marca auricolare ufficiale, vanno isolati in separato ricovero sino alla loro macellazione o al loro abbattimento sotto controllo ufficiale;
2. l'abbattimento dei capi risultati infetti al controllo del 03-06-2017 nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data di notifica al proprietario/detentore da parte del Servizio Veterinario delle istruzioni tecniche di cui all'art. 9 del R.P.V. DPR 320/1954;
3. tutti gli ovi-caprini, di cui al mod. 2/33bis del \_\_\_\_\_ che deve essere notificato all'allevatore, e le specie sensibili presenti in azienda sono posti sotto sequestro sanitario; è vietato qualsiasi movimento da e per l'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita degli stessi destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi del D.P.R. 320/54;
4. la distruzione dei feti e degli invogli fetali nonché degli agnelli o capretti nati morti o morti subito dopo la nascita;
5. la disinfezione dovrà essere così effettuata, sotto controllo ufficiale del SIAPZ (area C) dell'ASP di Messina:  
Locali senza animali; Gluteraldeide al 2%, Composti fenolici in soluzione con acqua calda a 70°-80° al 3%;  
Locale con animali; Acido Paracetico al 1-2%  
Sale di mungitura e attrezzature; Ipoclorito di sodio al 3%;
6. dopo l'eliminazione, mediante macellazione o abbattimento, degli ovini e dei caprini infetti e prima di ricostituire il gregge, i ricoveri e gli altri locali di stabulazione, nonché tutti i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere puliti e disinfettati come previsto al punto cinque. Il reimpiego dei pascoli sui quali hanno precedentemente pascolato tali animali non può aver luogo prima di 60 giorni dall'allontanamento degli stessi;
7. il trattamento delle carcasse, delle mezzene e dei visceri degli animali morti comunque non destinati al consumo umano ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009;

secondo quanto previsto dal D.P.R. 320/54, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente.

9. la sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell' allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell' uso, che rimane comunque vietato per le orticole; parimenti dicasi per i liquami di raccolta;
10. il latte proveniente dagli animali infetti prima dell' abbattimento può essere utilizzato, sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'area "C", unicamente per l' alimentazione animale, all' interno dell' allevamento stesso, previo trattamento termico;
11. il latte degli animali sani, previa autorizzazione del Servizio Veterinario dell'area "C" deve essere raccolto in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni e può essere utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad un idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto il controllo del Servizio Veterinario dell'area "B".

Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente nell'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte autorizzato dalla autorità sanitaria locale e sotto il costante controllo del Servizio Veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio;

12. deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell' ASP di Messina di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d' urgenza;
13. il ripopolamento dell'allevamento può avvenire soltanto dopo che tutti i soggetti di età superiore ai 6 mesi, non vaccinati, rimasti in allevamento, abbiano fornito risultato negativo a due prove sierologiche ufficiali effettuate a distanza di 21-30 giorni l'una dall'altra, la prima delle quali da eseguirsi 21-30 giorni dopo l'abbattimento dei capi infetti e successiva disinfezione.
14. Qualora le misure sanitarie del presente provvedimento riguardino animali tenuti al pascolo brado/semi-brado, si farà ricorso all'accantonamento dei capi infetti o sospetti, isolandoli in una zona del pascolo o in un appezzamento di terreno appositamente recintato lontano da strade o corsi d'acqua;
15. Alla custodia degli animali posti sotto sequestro sanitario si nomina il Sig./ri

SOFIA DANIELE

#### DELEGA

Il Veterinario Dirigente SSA del Distretto di Messina a:

- autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg. Pol. Vet. approvato con D.P.R. 8/2/54 N.320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per la macellazione.
- Rintraccio di eventuali animali movimentati dall'azienda verso altri allevamenti, effettuando i controlli previsti e/o le comunicazioni ai servizi veterinari interessati.

La presente ordinanza va notificata al

Sig. SOFIA DANIELE

La presente ordinanza sarà revocata dopo che tutti gli animali dell' allevamento hanno presentato esito negativo a due prove ufficiali secondo le vigenti normative.

Il Servizio Veterinario ( area "A" ; "B"; "C" ), i tecnici della prevenzione dell'ASP di Messina sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e possono avvalersi, quando necessita, della collaborazione delle forze di polizia e del Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS).

Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata osservanza alle prescrizioni della presente ordinanza, costituisce violazione dell'art. 358 del T.U.LL.SS. R.D. n. 1265 del 27/07/1934 sanzionato dall'art. 16, comma 1, del D.L.vo 22/05/1999, n. 196.

Avverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere, entro i termini previsti, al Tribunale Amministrativo sezione di Catania (TAR) o in alternativa è concesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

IL SINDACO

